

- (37) A tale riguardo, va notato che l'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base è chiaro in merito alle condizioni applicabili per l'istituzione di un dazio individuale nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), applicabile nel caso in questione non essendo stato possibile determinare se il richiedente soddisfa i criteri dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c). L'articolo 9, paragrafo 5, lettera e), del regolamento di base stabilisce in particolare che l'ingerenza dello Stato non deve essere tale da consentire un'elusione. Come già indicato nel considerando 35, in mancanza della cooperazione di una delle imprese collegate, non è stato possibile stabilire se siano soddisfatte le condizioni per il TI.
- (38) Si è pertanto deciso di non concedere al richiedente il trattamento individuale.

4. CONCLUSIONE

- (39) Il presente riesame aveva lo scopo di determinare il margine individuale di dumping del richiedente, presumibilmente diverso dall'attuale margine residuo applicabile alle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. La richiesta si basava principalmente sull'asserzione che il richiedente soddisfa i criteri per il TEM.
- (40) Dato che l'inchiesta è giunta alla conclusione che, essendo mancata la cooperazione del produttore collegato, al richiedente non è concesso né il TEM né il TI, la Commissione non ha potuto stabilire se il margine di dumping individuale del richiedente sia effettivamente diverso dal margine di dumping residuo stabilito nell'inchiesta iniziale. Pertanto, occorre respingere la richiesta del richiedente e chiudere il riesame relativo ai nuovi esportatori. Il dazio antidumping residuo del 49,7% stabilito nell'inchiesta iniziale deve quindi essere mantenuto.

5. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (41) In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 342/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

6. COMUNICAZIONI

- (42) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e delle considerazioni che hanno condotto alle conclusioni suddette e sono state invitate a presentare osservazioni in conformità dell'articolo 20 del regolamento di base. Le osservazioni delle parti sono state prese in considerazione, ove opportuno.
- (43) Il presente riesame non modifica la data di scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, delle misure istituite con regolamento (CE) n. 428/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 1333/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato dal regolamento (CE) n. 342/2006.
- Il dazio antidumping applicabile, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 428/2005, a «tutte le altre imprese» della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 26 febbraio 2006 sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco, registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 342/2006.
- Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese del prodotto in esame fabbricato dalla Huvis Sichuan ed esportato nella Comunità.
- Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA